



COMUNE DI ANOIA

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

* * * * *

AREA AMMINISTRATIVA

Piazza Arc. S. Cananzi, 1 - 89020 Anzio (RC)

Centralino tel. 0966.945004 - PEC: protocollo.anoia@asmepec.it

C.F./P.I.00263400806 <http://www.comune.anoia.rc.it>

AVVISO PUBBLICO PER REPERIRE MANIFESTAZIONI D'INTERESSE PER IL CONFERIMENTO DI N° 1 INCARICO DI PATROCINIO LEGALE, DI CONSULENZA, ASSISTENZA, RAPPRESENTANZA PROCESSUALE, IN MATERIA CIVILE, PENALE, TRIBUTARIA, AMMINISTRATIVA DEL COMUNE DI ANOIA PER ANNI 3.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO

- Che con Delibera della Giunta Comunale n. 84 del 18 dicembre 2025 è stato formulato indirizzo al Responsabile dell'Area Amministrativa per l'individuazione di n° 1 avvocato a cui conferire il patrocinio legale, la rappresentanza in giudizio dell'Ente e l'attività di consulenza ed assistenza in materia diritto civile, penale, diritto amministrativo, diritto tributario, in ambito sia giudiziale che stragiudiziale, per anni tre, giusta stipulazione di apposita convenzione e disciplinare di incarico;

RENDE NOTO

Che è indetto Avviso Pubblico per acquisire manifestazioni d'interesse per il conferimento di n° 1 Incarico di Patrocinio Legale per la durata di anni tre per la rappresentanza in giudizio dell'Ente e l'attività di consulenza ed assistenza in materia diritto civile, penale, diritto amministrativo, diritto tributario, in ambito sia giudiziale che stragiudiziale, ivi incluse la negoziazione assistita e/o la mediazione innanzi agli appositi organismi, precisandosi che:

l'incarico riguarda le materie del Diritto Civile, Diritto Penale e del Diritto Amministrativo, ivi compreso l'ambito della costituzione di parte civile nei Procedimenti Penali, materie di Diritto Tributario, ivi compreso l'ambito delle altre entrate patrimoniali ed extrapatrimoniali dell'Ente;

L'incarico con un compenso dell'importo complessivo di € 18.000,00 (€ 6.000,00 annui), comprensivo di iva e Cpa, ecc, per l'intero triennio verranno affidati in via diretta ai sensi dell'art. Art. 50, c. 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023, che testualmente recita:

“1. Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”.

Le procedure di affidamento in favore dei professionisti selezionati verranno esperite, all'esito della procedura comparativa effettuata da apposita commissione di valutazione, mediante trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione o su piattaforme telematiche abilitate in uso da parte dell'Ente (Tuttogare).

Art. 1 – OGGETTO DELL'INCARICO

Gli incarichi hanno per oggetto l'attività di consulenza e assistenza, difesa e rappresentanza legale e processuale del Comune di Anio in materia civile, penale, amministrativa, tributaria, stragiudiziali e giudiziali, nelle questioni e controversie che vedranno l'Ente parte attiva o passiva delle stesse e che si instaureranno durante il periodo di durata dell'incarico e fino alla loro definizione giudiziale, limitatamente al grado di giudizio previsto nell'atto che formalizza il singolo incarico.

Gli incarichi comprendono la facoltà di avanzare domanda riconvenzionale, di chiamare in causa terzi per qualsiasi titolo, ovvero d'intervenire in giudizio e/o di sollevare eccezioni di qualsiasi natura, e, oltre alla difesa tecnica, anche ogni assistenza di carattere legale in ordine alla questione dedotta in giudizio, talché l'Amministrazione potrà richiedere all'avvocato incaricato delucidazioni scritte, soluzioni tecniche in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazione ed a quant'altro necessario in relazione agli adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio, l'Amministrazione dovrà adottare a tutela e garanzia dei propri interessi e diritti, ivi compresa la predisposizione di eventuali atti di transazione.

Restano escluse dall'incarico le specifiche controversie che in via eccezionale il Comune intenderà affidare alla cura di altri avvocati, in relazione al grado di giudizio (giurisdizioni superiori) e/o alla complessità e importanza delle stesse cause, ovvero per le ipotesi di incompatibilità, assumendosene i relativi oneri.

Art. 2 - DURATA

L'incarico avrà la durata di anni 3 (**tre**) con decorrenza dalla data di stipulazione della convenzione e disciplinare di incarico. Alla scadenza, il contratto terminerà di diritto senza necessità di disdetta o di preavviso. È riservata all'Amministrazione Comunale la facoltà di rinnovare il contratto con il legale incaricato alle stesse condizioni di cui alla convenzione già sottoscritta.

Gli incarichi giudiziali in corso allo scadere del triennio permarranno in essere fino alla conclusione del grado di giudizio in quel momento pendente, senza dar diritto a ulteriore compenso, salvo il recupero delle competenze di lite di cui al successivo articolo 3, comma 2.

Art. 3 – CORRISPETTIVO DELL'INCARICO

Il corrispettivo annuo per la prestazione professionale viene stabilito in misura forfettaria dell'importo complessivo di € 18.000,00 (€ 6.000,00 annui), comprensivi di iva e Cpa, ecc, di ogni compenso aggiuntivo previsto dalle norme in materia, al netto delle spese vive documentabili (bolli, spese per notifiche, contributo unificato, spese di registrazione, ecc.). La liquidazione sarà disposta con cadenza trimestrale posticipata e il pagamento sarà eseguito entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta e/o dalla presentazione al protocollo comunale della fattura e/o del documento probante l'esborso.

A tal fine, il Legale dovrà porre in essere tutti gli atti necessari al recupero delle somme dovute, ivi incluso almeno un primo tentativo in via stragiudiziale, e il Comune si farà parte diligente per il rilascio di apposita procura alle liti in favore del medesimo legale ai fini dell'eventuale attività esecutiva che si rendesse necessaria per il recupero. In tale ultimo caso, le spese necessarie al recupero saranno integralmente

anticipate dal professionista che le tratterrà unitamente alle competenze derivanti dalla fase esecutiva rimosse dalla controparte, anche mediante richiesta di distrazione *ex art. 93 c.p.c.*.

I pagamenti saranno eseguiti su apposito conto dedicato indicato dal professionista e nel pieno rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii.. L'Ente si impegna altresì a corrispondere le spese vive e le spese di domiciliazione (comprendenti delle spese vive e dell'eventuale indennità di domiciliazione), previa presentazione della relativa parcella; i costi della domiciliazione dovranno essere comunque comunicati ed autorizzati dall'Ente in via preventiva, anche al fine di assumere il regolare impegno di spesa. Parimenti per le spese di viaggio relative ai contenziosi pendenti fuori dalla Regione Calabria per i quali il legale ritenesse necessaria o opportuna la propria presenza.

Nessuna spesa di domiciliazione potrà essere richiesta per contenziosi innanzi alle autorità giudiziarie site nella Regione Calabria.

Art. 4 – REQUISITI RICHIESTI

Per l'ammissione alla selezione gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. Essere Cittadini Italiani o appartenenti ad uno degli Stati facenti parte dell'U.E.
2. Godimento dei diritti civili e politici ed iscrizione nelle liste elettorali;
3. Non trovarsi in alcuna delle esclusioni previste dalla normativa antimafia;
4. Non avere riportato condanne penali per reati che comportano l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero a pena reclusiva;
5. Non essere stati destinatari di sentenza di condanna passata in giudicato, o di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea e/o che incidono sulla moralità professionale;
6. Non aver commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;
7. Non aver riportato provvedimenti disciplinari dall'Ordine degli Avvocati;
8. Non avere liti pendenti con il Comune di Anzio e non essersi resi inadempienti o negligenti nell'eseguire prestazioni presso il Comune stesso o presso altre Pubbliche Amministrazioni;
9. Non trovarsi in alcuna condizione che comporti il divieto di contrarre con una pubblica amministrazione;
10. Essere in possesso dell'iscrizione all'Albo speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio innanzi alla Corte di Cassazione e alle Giurisdizioni Superiori;
11. Non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi tributari e/o previdenziali;
12. Regolarità contributiva propria e del proprio personale dipendente.

Art. 5 – OBBLIGHI DEL LEGALE CONVENZIONATO

Il legale incaricato è tenuto a svolgere gli incarichi affidati con diligenza e nel pieno interesse del Comune. Il legale incaricato dovrà garantire la presenza personale presso la sede comunale per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento delle incombenze relative alla complessiva attività di difesa e assistenza e, in ogni caso, dovrà garantire la sua presenza personale per almeno giorni 2 (due) al mese. La scelta degli anzidetti giorni di presenza personale a settimana sarà concordata con l'Amministrazione Comunale in carica e con il Responsabile dell'Area Amministrativa;

Il legale incaricato assicurerà l'assistenza del Comune fino alla definizione giurisdizionale delle controversie, quand'anche tale conclusione dovesse andare oltre l'arco di vigenza temporale del rapporto convenzionale. Il legale incaricato svolgerà un'attività di supporto, agli uffici comunali, nelle controversie di carattere stragiudiziale. Detta attività di supporto sarà finalizzata al rilascio di pareri scritti e orali con

riferimento a questioni suscettibili di generare contenzioso. Svolgerà, anche, un'attività propedeutica e correlata alle azioni da proporre o resistere o sottoporre a transazione.

Il legale incaricato è tenuto, altresì:

- a partecipare, a richiesta del Comune, a incontri e riunioni con i Responsabili dei Settori e gli Amministratori per la trattazione delle cause, anche nel corso del loro svolgimento;
- dovrà aggiornare costantemente il Comune sulle attività inerenti l'incarico e sullo stato delle singole pratiche, ivi incluso l'esito delle udienze che saranno fissate per ogni contenzioso (purché non di mero rinvio), proponendo per iscritto eventuali ulteriori azioni utili a una compiuta difesa;
- alla conclusione del giudizio, a fornire all'Ufficio competente una immediata comunicazione unitamente ad apposita relazione o parere in ordine all'eventuale impugnazione del provvedimento giudiziale conclusivo, ferma restando la restituzione dei fascicoli di causa nel caso in cui il Comune non si determini per la prosecuzione del giudizio;
- rispettare gli ulteriori obblighi e specifici oneri che sono previsti nell'allegato schema di convenzione allegato al presente avviso.

La Giunta Comunale ha facoltà di revocare il rapporto convenzionale, con preavviso di 10 (dieci) giorni da inviarsi a mezzo di p.e.c., nel caso di mancata esecuzione dell'incarico anche parziale e anche in relazione alle scadenze processuali, ovvero nel caso che lo stesso non sia eseguito con la diligenza e la perizia richiesti. Al professionista sarà concesso un termine di 10 (dieci) giorni per le sue giustificazioni. In caso di revoca, al professionista sarà dovuto un compenso proporzionale all'opera svolta fino alla data della revoca, salve eventuali azioni dirette ad ottenere il risarcimento dei danni causati dal professionista revocato.

Art. 6 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

L'istanza di partecipazione, redatta in carta semplice, utilizzando l'apposito schema di domanda allegata alla presente, sottoscritta in modo leggibile e per esteso, con allegata **copia di valido documento di identità o di riconoscimento, pena l'esclusione dalla gara** dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Anogia, sito in Anogia (RC), alla Piazza Cananzi (89020) **non più tardi delle ore 14,00 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso in Albo Pretorio** a mezzo p.e.c. all'indirizzo ***protocollo.anoia@asmepec.it***, oppure mediante raccomandata a.r., posta celere, consegna a mano o mediante agenzia di recapito autorizzata (farà fede, esclusivamente, il timbro-data e l'ora di ricevimento apposti dell'Ufficio Protocollo del Comune di Anogia) in un plico debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, con l'esatta e completa indicazione del mittente, indirizzato al Comune di Anogia – Piazza Cananzi - 89020 - Anogia (RC) e recante la seguente dicitura nell'oggetto: "Domanda di partecipazione selezione avvocato Comune di Anogia".

Si precisa che il termine delle ore 14,00 del giorno è riferito all'arrivo del plico al Comune di Anogia e che, a tal fine, farà fede l'attestazione dell'Ufficio Protocollo generale dell'Ente.

Nel caso di avvocato operante in regime di studio associato, dovrà essere prodotta copia dell'atto costitutivo con l'indicazione dei professionisti associati. L'incarico sarà, in ogni caso, affidato alla persona fisica presentatrice dell'istanza e i rapporti, di qualsiasi natura, fra i componenti lo studio associato non avranno alcuna valenza nei confronti del Comune di Anogia.

Il recapito del plico per la partecipazione alla procedura di selezione rimane a esclusivo rischio del mittente ove lo stesso, per qualsiasi motivo, non dovesse giungere a destinazione nel termine prescritto.

Nell'istanza di partecipazione dovrà essere resa dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000:

a. di essere in possesso di tutti i requisiti di partecipazione di cui all'art. 4 precedente, specificamente indicati e riportati, uno per uno, **pena l'esclusione**;

b. di impegnarsi in caso di vittoria della selezione a rinunciare, in via formale e sostanziale, prima della sottoscrizione della convenzione, a eventuali incarichi professionali già assunti e in contrasto con gli interessi dell'Ente precisando di essere a conoscenza che, in caso di mancata rinuncia il Comune potrà procedere all'assegnazione dell'incarico al professionista che segue nella graduatoria redatta dalla

Commissione all'uopo individuata e/o, comunque, a revocare l'incarico nel caso di appurata violazione anche a seguito di stipula della convenzione;

c. di non assumere, in caso di vittoria della selezione, a far data dalla sottoscrizione della convenzione e fino alla definizione giudiziale delle vertenze assegnate, la rappresentanza e la difesa in azioni giudiziarie e stragiudiziali contro il Comune, né personalmente, né tramite propri collaboratori e di rinunciare a quelle già in essere;

d. di avere preso visione e conoscenza dell'avviso di partecipazione e dello schema di convenzione allegato alla determinazione che ha indetto la selezione, accettandone la previsione e di impegnarsi, in caso di vittoria della selezione, a sottoscrivere e rispettare tutte le sue clausole, con decorrenza dalla data in cui verrà sottoscritta la stessa convenzione;

e. di aver stipulato polizza assicurativa per la responsabilità civile e professionale con massimale per sinistro di importo non inferiore a €. 1.000.000,00 e di impegnarsi a rinnovarla, alla scadenza, fino a tutta la durata dell'incarico. La mancata stipula della polizza per il massimale previsto e per la durata dell'incarico darà luogo allo scorrimento della graduatoria e/o alla risoluzione di diritto della presente convenzione.

f. di acconsentire all'utilizzo dei propri dati personali da parte del Comune di Anzio per le finalità connesse all'espletamento della selezione e per l'eventuale instaurazione del rapporto di collaborazione professionale.

Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegato il curriculum vitae e professionale, datato e sottoscritto e reso secondo la formula prevista dall'art. 46 del D.P.R. 445/2000, recante espresso consenso all'utilizzo dei relativi dati personali e professionali.

L'Amministrazione si riserva di acquisire dal professionista, in caso di affidamento dell'incarico, l'elenco completo delle cause numericamente indicate con tutti gli elementi necessari ad identificarli (numero di ruolo e l'anno, l'Autorità Giudiziaria innanzi alla quale il giudizio si svolge o si è svolto e gli estremi della sentenza.), ovvero di effettuare gli accertamenti sulle dichiarazioni rilasciate dallo stesso professionista presso le cancellerie delle autorità giurisdizionali competenti e presso le Pubbliche Amministrazioni interessate. I dati comunicati saranno trattati dall'Ente nel rispetto delle leggi vigenti in materia di tutela della riservatezza dei terzi e del segreto d'ufficio, fatto salvo il diritto di accesso agli atti regolato dalla legge n° 241/1990 a tutela degli aventi titolo.

La mancata sottoscrizione della domanda, il mancato possesso dei requisiti, la mancata allegazione del documento di identità o riconoscimento e del curriculum vitae comporteranno automaticamente l'esclusione dalla partecipazione. Nell'ipotesi in cui la domanda trasmessa a mezzo di p.e.c. sia sottoscritta digitalmente non si renderà necessario allegare documento di identità. Negli altri casi di irregolarità della documentazione che non comportino l'esclusione, non si procederà alla valutazione della documentazione incompleta o insufficiente. È in ogni caso esclusa la possibilità di integrazione successiva della documentazione ai fini della ammissione alla partecipazione o per la valutazione dei titoli. Resta salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere e procedere, nel corso della stessa selezione o anche successivamente, al controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o degli atti di notorietà e/o del curriculum relativamente a tutte le domande pervenute.

Art. 7 – CRITERI DI VALUTAZIONE

La selezione consisterà nella comparazione e valutazione a giudizio della Commissione appositamente nominata, dei seguenti titoli (**totale punti n. 30**):

1) voto del Diploma di Laurea in giurisprudenza fino ad un massimo di **5 (cinque) punti**. Il punteggio viene attribuito sulla base della votazione risultante dal titolo secondo il seguente schema:

Votazione	Punti
110 e lode	5
106-110	4

101-105	3,5
96-100	3
91-95	2,5
86-90	2
81-85	1,50
76-80	1,25
71-75	1
67-70	0,50
66	0

2) Master universitari, Dottorati di ricerca, Specializzazioni conseguite e debitamente comprovate (massimo **5 punti**) in materie attinenti al settore di partecipazione alla procedura: n° 1 punto per ciascun master di secondo livello, n° 0,5 punti per ciascun Master di primo livello, n° 2 punti per ciascun Dottorato di ricerca, n° 0,5 punti per ogni altro titolo formativo di natura universitaria conseguito;

3) esperienza maturata in favore di privati o pubbliche Amministrazioni, con esclusione delle domiciliazioni e con riferimento al numero delle controversie trattate nei seguenti ambiti, per un punteggio complessivo **massimo di punti 10 (dieci):**

- per ogni contenzioso trattato innanzi ai Tribunali Amministrativi Regionali, per ogni contenzioso in materia di Diritto Civile o per ogni costituzione di parte civile in procedimenti penali: 0,5 punti;
- per ogni contenzioso trattato innanzi alle Corti di Giustizia Tributaria di Primo Grado o di Secondo Grado: 0,5 punti per grado;
- per ogni contenzioso trattato innanzi ai Giudici di Pace per entrate patrimoniali o non patrimoniali di pubbliche amministrazioni: 0,5 punti;

4) Attività professionale specifica di patrocinio svolta o conclusa in favore di enti locali, con esclusione delle domiciliazioni e con riferimento al numero delle controversie trattate nei seguenti ambiti, per un punteggio complessivo **massimo di punti 5 (cinque):** 0,5 punti per singolo incarico, 1 punto per ogni convenzione di durata almeno annuale.

Si precisa che la difesa di più parti o Enti locali nel medesimo processo non dà luogo a cumulo del punteggio sopra indicato, che verrà attribuito e valutato una sola volta per ciascun grado di giudizio a prescindere dal numero delle parti assistite.

4) *Curriculum vitae, studiorum* e professionale. Punteggio massimo conseguibile: 5 (cinque) punti.

Nei *curricula* vanno compresi tutti gli altri titoli diversi o che completano quelli sopra riportati che il candidato riterrà opportuno esibire ai fini della valutazione (a titolo esemplificativo: consulenze, atti processuali specifici o di altra natura di rilevante importanza o complessità).

Per l'attribuzione del punteggio si utilizzerà la seguente griglia di merito: sufficiente (punti 1); discreto (punti 2); buono (punti 3), distinto (punti 4), ottimo (punti.5).

Il concorrente dovrà indicare nel curriculum, da allegare obbligatoriamente all'istanza di partecipazione, l'elenco completo delle vertenze valutabili secondo il prospetto sopra riportato, indicando unicamente il numero di ruolo e l'anno, l'Autorità Giudiziaria innanzi alla quale il giudizio si svolge o si è svolto e gli estremi della sentenza.

Art. 8 - OPERAZIONI DELLA COMMISSIONE E GRADUATORIA

Per lo svolgimento della selezione verrà nominata apposita Commissione che procederà alla valutazione delle domande pervenute in conformità ai criteri come sopra indicati ed alla formazione della relativa graduatoria di merito. Dopo le operazioni di valutazione, la Commissione procederà alla formazione di una apposita graduatoria finale comparativa di merito alla quale l'Amministrazione Comunale potrà attingere per l'affidamento degli incarichi oggetto del presente avviso. A parità di punteggio e di posizione nella graduatoria, l'incarico sarà attribuito al legale con maggiore anzianità di iscrizione all'ordine di appartenenza. L'incarico verrà definitivamente perfezionato solo con l'avvenuta sottoscrizione di tutte le parti interessate della convenzione. È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di revocare il presente avviso ovvero non procedere ad alcun utilizzo della graduatoria formulata, a causa dell'esistenza, anche originaria o sopraggiunta, del superiore interesse pubblico prevalente. L'utile inserimento nella graduatoria non determina, pertanto, alcun diritto in capo al concorrente.

Art. 9 – UTILIZZO DEI DATI PERSONALI

I dati personali dei partecipanti saranno raccolti e trattati presso il Comune di Anzio per le finalità di gestione relative alle procedure di selezione e per eventuale incarico ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 nonché del GDPR (Reg. UE n. 2016/679). I dati comunicati saranno, pertanto, trattati dall'Ente nel rispetto delle leggi vigenti in materia di tutela della riservatezza dei terzi e del segreto d'ufficio, fatto salvo il diritto di accesso agli atti regolato dalla legge n. 241/1990 e s.m.i. a tutela degli aventi titolo.

Il curriculum vitae del candidato dovrà contenere espresso consenso all'utilizzo dei relativi dati.

Titolare dei dati è l'Amministrazione Comunale nella persona del Sindaco *pro tempore*, mentre Responsabile del Trattamento dei Dati è il Segretario Generale Avv. Carmelo Impusino, e/o il segretario *pro tempore* nominato, cui ci si potrà rivolgere per le prerogative di legge.

Art. 10 – PUBBLICITA'

Il presente avviso di selezione, lo schema di convenzione e lo schema di domanda saranno pubblicati all'Albo Pretorio *online* del Comune di Anzio per **15 giorni consecutivi** nonché, in formato scaricabile, sul sito istituzionale dell'Ente <https://www.comune.anzio.vv.it/>

Il presente avviso sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" nella sottosezione "Bandi di gara e contratti".

Il nominativo del primo e secondo classificato nonché la graduatoria finale saranno pubblicati all'Albo Pretorio online del Comune di Anzio e anche nella sezione Amministrazione Trasparente, con valore di notifica delle operazioni di chiusura della selezione effettuata. La graduatoria formulata dalla commissione potrà essere utilizzata per la durata stabilita dalla convenzione (due anni) in caso di rinuncia e/o impossibilità di affidare l'incarico.

È fatta salva, in ogni caso, l'assoluta discrezionalità dell'Amministrazione Comunale di indire una nuova selezione e/o procedere diversamente all'affidamento dell'incarico.

Art. 11 -DISPOSIZIONI FINALI

Per ogni controversia che dovesse insorgere con riferimento al presente avviso e/o alla successiva convenzione, anche nel corso della sua esecuzione, sarà competente il Tribunale di Palmi;

Ulteriori informazioni sul presente avviso possono essere richiesti all'Area Amministrativa/Affari Generali – sita in Piazza Cananzi anche a mezzo di p.e.c. *protocollo.anoia@asmepec.it*.

Ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., Responsabile del procedimento è il dipendente Rocco Antonio Barilaro.

Anoia, 27 gennaio 2026

Il Responsabile del Procedimento

F.to Rocco Antonio Barilaro

La Responsabile dell'Area Amministrativa
Dott.ssa Maria Rosa Fiumara